

I crimini informatici e la risposta delle assicurazioni

31 Marzo 2016

Marco Dettori, Iusgate

I numeri che interessano il “fatturato” dei crimini informatici, secondo statistiche effettuate su scala mondiale, hanno raggiunto valori vertiginosi, si parla di circa 445 miliardi euro (dati derivanti dal rapporto di ricerca – *A Guide to Cyber Risk: Managing The Impact of Increasing Interconnectivity* – condotto dal gigante assicurativo Allianz).

Non meno preoccupanti sono i numeri relativi ai costi gravanti sulle imprese per le necessarie riparazioni conseguenti agli attacchi informatici, che sono stimati in media in 492 mila euro per grandi imprese e 33 mila euro per piccole e medie imprese (PMI).

Le intrusioni di hacker nei sistemi informatici, le violazioni dei sistemi di sicurezza e le sottrazioni di dati aziendali sono ormai fenomeni criminali frequentissimi ed estremamente redditizi ma, nonostante tutto, **solo una percentuale ridottissima di imprese ha provveduto a proteggere le proprie risorse IT con apposite coperture assicurative.**

Nonostante gli investimenti delle aziende in sistemi di sicurezza di alto livello siano importanti e rendano meno vulnerabili i loro patrimoni informatici, eventi come la violazione dei sistemi di sicurezza della Casa Bianca, confermano il fatto che una protezione assoluta è un'impresa quasi utopica.

Lo strumento assicurativo resta, pertanto, uno scudo efficace contro questi attacchi. Colossi assicurativi come Allianz, Zurich, Axa, Mag-Itt, hanno già lanciando i loro prodotti sul mercato. Si tratta di polizze che, oltre a coprire eventi criminali ormai comuni come la violazione di dati aziendali e personali, prevedono coperture sul furto di proprietà intellettuale, sulle estorsioni e sulle interruzioni di attività.

L'aspetto forse più interessante per le imprese, vista la difficoltà di una protezione assoluta, riguarda le soluzioni assicurative che proteggono dalle conseguenze economiche e riorganizzative dell'avvenuto attacco informatico, dalle perdite di introito, dalla perdita di reputazione, garantendo un'assistenza post-attacco che consenta all'azienda di far fronte a tali eventi.

In proposito merita menzione il servizio cosiddetto di “*flooding*”. Si tratta di un'attività che prevede l'intervento della compagnia assicuratrice, nell'ipotesi di un'illegittima lesione della reputazione dell'assicurato (via web), che **si estrinseca nella messa in circolazione nel web di contenuti, messaggi e notizie che riportino le informazioni corrette e veritiere sul conto del soggetto leso alle prime pagine dei motori di ricerca**, riducendo in tal modo la visibilità delle notizie false e lesive della reputazione.

I costi delle polizze variano a seconda del tipo di copertura assicurativa e dell'indennizzo scelto. Si tratta, in ogni caso, di cifre importanti: per le grandi imprese il massimale può raggiungere il valore dei centomila euro, mentre si parla di indennizzi fino a ventimila euro per le piccole imprese.

Un ulteriore ambito di particolare interesse che merita menzione è quello dei servizi in *cloud*, per il quale sono stati sviluppati prodotti specifici, rivolti sia agli utenti del servizio *cloud*, sia agli stessi fornitori (*Cloud service provider*). Tali polizze denominate “Errori ed omissioni tecnologiche (*Tech E&O*)” coprono i danni da incendio, l'interruzione di esercizio, i danni alla proprietà intellettuale, alla privacy e alla

reputazione. Esistono anche delle soluzioni ibride (“*Privacy & Network Security Insurance*”) che coprono l’esposizione verso i terzi e verso la controparte contrattuale, in termini di costi per monitoraggio e interruzione del servizio, tutela legale specialistica, spese perizie tecniche e supporto IT.

I numeri che interessano il “fatturato” dei crimini informatici, secondo statistiche effettuate su scala mondiale, hanno raggiunto valori vertiginosi, si parla di circa 445 miliardi euro (dati derivanti dal rapporto di ricerca – *A Guide to Cyber Risk: Managing The Impact of Increasing Interconnectivity* – condotto dal gigante assicurativo Allianz).

Non meno preoccupanti sono i numeri relativi ai costi gravanti sulle imprese per le necessarie riparazioni conseguenti agli attacchi informatici, che sono stimati in media in 492 mila euro per grandi imprese e 33 mila euro per piccole e medie imprese (PMI).

Le intrusioni di hacker nei sistemi informatici, le violazioni dei sistemi di sicurezza e le sottrazioni di dati aziendali sono ormai fenomeni criminali frequentissimi ed estremamente redditizi ma, nonostante tutto, **solo una percentuale ridottissima di imprese ha provveduto a proteggere le proprie risorse IT con apposite coperture assicurative.**

Nonostante gli investimenti delle aziende in sistemi di sicurezza di alto livello siano importanti e rendano meno vulnerabili i loro patrimoni informatici, eventi come la violazione dei sistemi di sicurezza della Casa Bianca, confermano il fatto che una protezione assoluta è un’impresa quasi utopica.

Lo strumento assicurativo resta, pertanto, uno scudo efficace contro questi attacchi. Colossi assicurativi come Allianz, Zurich, Axa, Mag-Ilt, hanno già lanciando i loro prodotti sul mercato. Si tratta di polizze che, oltre a coprire eventi criminali ormai comuni come la violazione di dati aziendali e personali, prevedono coperture sul furto di proprietà intellettuale, sulle estorsioni e sulle interruzioni di attività.

L’aspetto forse più interessante per le imprese, vista la difficoltà di una protezione assoluta, riguarda le soluzioni assicurative che proteggono dalle conseguenze economiche e riorganizzative dell’avvenuto attacco informatico, dalle perdite di introito, dalla perdita di reputazione, garantendo un’assistenza post-attacco che consenta all’azienda di far fronte a tali eventi.

In proposito merita menzione il servizio cosiddetto di “*flooding*”. Si tratta di un’attività che prevede l’intervento della compagnia assicuratrice, nell’ipotesi di un’illegittima lesione della reputazione dell’assicurato (via web), che **si estrinseca nella messa in circolazione nel web di contenuti, messaggi e notizie che riportino le informazioni corrette e veritiere sul conto del soggetto leso alle prime pagine dei motori di ricerca**, riducendo in tal modo la visibilità delle notizie false e lesive della reputazione.

I costi delle polizze variano a seconda del tipo di copertura assicurativa e dell’indennizzo scelto. Si tratta, in ogni caso, di cifre importanti: per le grandi imprese il massimale può raggiungere il valore dei centomila euro, mentre si parla di indennizzi fino a ventimila euro per le piccole imprese.

Un ulteriore ambito di particolare interesse che merita menzione è quello dei servizi in *cloud*, per il quale sono stati sviluppati prodotti specifici, rivolti sia agli utenti del servizio *cloud*, sia agli stessi fornitori (*Cloud service provider*). Tali polizze denominate “Errori ed omissioni tecnologiche (*Tech E&O*)” coprono i danni da incendio, l’interruzione di esercizio, i danni alla proprietà intellettuale, alla privacy e alla reputazione. Esistono anche delle soluzioni ibride (“*Privacy & Network Security Insurance*”) che coprono l’esposizione verso i terzi e verso la controparte contrattuale, in termini di costi per monitoraggio e interruzione del servizio, tutela legale specialistica, spese perizie tecniche e supporto IT.

TAG: *Reati informatici, New technology, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.